

ECHA-20-B-03-IT

Prescrizioni in materia di informazione per le notifiche ai centri antiveneni

Le imprese che immettono sul mercato miscele pericolose devono trasmettere le informazioni sulle suddette miscele a organismi specifici designati dagli Stati membri. I centri antiveneni utilizzano queste informazioni per fornire consulenza medica in caso di emergenza.

L'obbligo di notifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si basa sull'allegato VIII del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP).

CHI DEVE EFFETTUARE UNA NOTIFICA?

Le notifiche devono essere trasmesse dagli importatori e dagli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele classificate come pericoli fisici o per la salute umana. L'obbligo riguarda le miscele per l'uso da parte di consumatori, professionale e industriale.

QUALE FORMATO DEVE ESSERE UTILIZZATO?

Le imprese devono fornire le informazioni richieste utilizzando il formato armonizzato di **notifica ai centri antiveneni (PCN)**. Il formato è basato su XML e compatibile con IUCLID.

QUALI INFORMAZIONI SONO RICHIESTE?

La stessa serie di informazioni sarà richiesta da tutti gli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.

Dati di contatto: nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dell'importatore o dell'utilizzatore a valle che trasmette la notifica.

Denominazione commerciale o nomi della miscela:

compresi, se del caso, marchi e varianti denominative così come figurano sull'etichetta.

Tipo e dimensioni degli imballaggi: imballaggi utilizzati per immettere la miscela sul mercato a uso dei consumatori o per uso professionale. Il tipo di contenitore può essere, per esempio, un "flacone", una "scatola" o una "barattolo a spruzzo". La dimensione deve essere indicata come volume nominale o peso dell'imballaggio.

Categoria di prodotto: la categoria conformemente al **sistema europeo armonizzato di categorizzazione dei prodotti (EuPCS)**. La categoria selezionata deve corrispondere al principale uso previsto del prodotto, che potrebbe essere, per esempio, "fertilizzante", "detersivo per bucato" o "deodorante ambientale".

Identificatore unico di formula (UFI): il codice ottenuto dal generatore di UFI, per esempio J200-U0CW-500A-Q2DA, deve essere riportato sull'etichetta o sulla confezione del prodotto e incluso nella notifica.

Informazioni sui pericoli: le classificazioni dei pericoli fisici e per la salute umana della miscela.

Devono essere forniti anche i seguenti **elementi dell'etichetta**:

- pittogrammi di pericolo;
- avvertenza;
- indicazioni di pericolo;
- informazioni supplementari sui pericoli;
- consigli di prudenza.

Informazioni tossicologiche: comprendono i possibili modi in cui una persona potrebbe essere esposta alla miscela, come l'inalazione, l'ingestione, il contatto con la pelle o con gli occhi. Questo tipo di informazioni include gli effetti a lungo e a breve termine e i sintomi provocati dall'esposizione. Le informazioni sugli effetti tossicologici della miscela sono identiche a quelle richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza.

Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche: per esempio, lo stato fisico, il colore e il pH della miscela.

Informazioni complete sulla composizione della miscela: comprendono tutti i componenti, le relative concentrazioni nella miscela e la classificazione. I componenti possono essere sostanze o miscele in miscele (MiM). Per quanto riguarda le modalità di identificazione dei componenti e di comunicazione delle relative concentrazioni, si applicano norme specifiche.


QUANDO DIVENTA APPLICABILE L'OBBLIGO DI NOTIFICA?

La data di decorrenza dell'obbligo dipende dall'uso finale della miscela.

- Miscele a uso dei consumatori o per uso professionale: **1° gennaio 2021.**
- Miscele per uso industriale: **1° gennaio 2024.**

Se una miscela è destinata a più di uno degli usi di cui sopra, sia per uso diretto sia per la sua presenza in un prodotto fabbricato a valle della catena di approvvigionamento, si applica la **prima data utile**. Prima della data di applicazione pertinente, la miscela continua a essere soggetta alle prescrizioni nazionali esistenti in materia di informazione.

Le miscele già notificate ai sensi della legislazione nazionale restano valide fino al **1° gennaio 2025**. Se la miscela viene modificata prima di tale data, le imprese potrebbero essere tenute a effettuare una notifica sulla base dei nuovi requisiti in materia di informazione di cui all'allegato VIII.



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori orientamenti, materiale e strumenti di supporto, visitare il sito web dei centri antiveneni dell'ECHA:

» <https://poisoncentres.echa.europa.eu/>